

Ciònonostante, è lo stesso Centro provinciale di riferimento per gli interventi di alta specializzazione di Trento a documentare l'attuale impossibilità del sistema a garantire risposte soddisfacenti a tutti quei cittadini che cercano all'estero cure maggiormente adeguate rispetto a quelle che potrebbero ottenere in Italia, testimoniando così la crescente difficoltà a "rendere compatibile il diritto del singolo ad una salute incondizionata e non coercibile con l'idea di salute intesa, nell'interesse collettivo, come bene e diritto sociale" (così F.Cembrani in Punto Omega 2005 n.17, 52). Si tratta dunque di avviare una riflessione di politica sanitaria che, pur muovendo da consolidati principi di adeguatezza e di proporzionalità, faccia tesoro, da un lato, delle esperienze maturate in altre realtà regionali (laddove, cioè, vengono già autorizzati i pazienti per ricoveri in strutture estere per le quali la nostra Provincia ancora nega il riconoscimento) e, dall'altro, dei principi generali sanciti dalla giurisprudenza amministrativa sulla delicata materia. In particolare, per il giudice amministrativo il ricorso a cure prestate all'estero deve essere giustificato da elementi che consentano di verificare l'esistenza del necessario presupposto dell'utilità, sia pure nel limitato senso di un rallentamento obiettivo della progressione della malattia. È lo stesso Consiglio di Stato (sez.V, 17 luglio 2004 n. 5132) ad affermare che "*non appare corretto valutare l'adeguatezza della cura con riguardo agli effetti certi o probabili di guarigione, ciò almeno per tutte le patologie che per la loro natura comportano una possibilità minima di successo pieno della terapia e per le quali, con evidenza, assume un rilievo specifico e significativo anche solo la possibilità di un certo grado di miglioramento, sia pure temporaneo, delle condizioni del paziente*".

E' sempre il giudice d'appello a collegare la 'possibilità di un miglioramento' al diritto alla salute costituzionalmente garantito: negando al paziente l'accesso a prestazioni non assicurate nella medesima misura in Italia o a 'procedure e tecniche curative non praticate nel nostro paese' si avrebbe una "*restrizione, insopportabile per il carattere autoritario della diversa scelta che sarebbe riservata a soggetti pubblici* (il riferimento, nel caso di specie, era al Centro di riferimento che aveva negato l'autorizzazione ad effettuare la cura all'estero), *dei suoi diritti di malato e con la prospettiva certa della assenza di qualsivoglia miglioramento nel suo stato di salute*". Ed è proprio questa restrizione del diritto del malato a sperimentare un miglioramento delle proprie condizioni ad essere stata oggetto del

caso seguito dal nostro ufficio, caso tanto più delicato perché il paziente era un minore per il quale la famiglia aveva finalmente trovato una soluzione terapeutica soddisfacente (come documentato dagli stessi medici curanti del bambino, che avevano riscontrato evidenti effetti benefici delle cure riabilitative rispetto alle condizioni complessive del paziente) presso un centro specializzato in Germania. La struttura offriva garanzie già sperimentate da persone con analoghe caratteristiche ed analoga patologia, assicurando un programma terapeutico la cui intensità ed articolazione (accanto alla cura del paziente, è garantito ad esempio un supporto formativo ai familiari che vengono messi nella condizione di assistere attivamente il proprio caro nel difficile percorso di riabilitazione e di miglioramento delle proprie condizioni di vita) non trova eguali nelle strutture disponibili in Italia. Si è inoltre appreso che in Regione Lombardia, il Centro regionale di riferimento per le patologie neurochirurgiche e neuroriparative autorizza già da tempo i pazienti alle cure presso questa struttura, riconoscendone dunque le caratteristiche non solo di ‘alta’ bensì di ‘altissima’ specializzazione. Ma alla famiglia trentina non è stata riconosciuta la medesima opportunità ed è stato negato il rimborso delle spese sostenute in base alla disciplina vigente nella nostra Provincia.

Si è peraltro in attesa di una pronuncia del giudice amministrativo di Trento su analogo caso di diniego di rimborso per cure riabilitative, sempre destinate ad un minore e sempre presso il centro tedesco: il TRGA, disponendo un supplemento di istruttoria, ha chiesto alla ASL lombarda una relazione sulle autorizzazioni rilasciate ai loro pazienti che si recano in Germania per accedere alle prestazioni di alta specializzazione. Nell'autunno 2008 si dovrebbe conoscere la decisione sul caso, che potrebbe rappresentare –se dovessero essere accolte le ragioni della famiglia ricorrente– un significativo segnale per il legislatore provinciale e per i referenti delle politiche sanitarie. Riconoscere il diritto fondamentale alla salute, pur senza ignorare i limiti derivanti dalla necessaria determinazione delle risorse pubbliche disponibili, non può prescindere dall'impegno alla solidarietà sociale cui verrebbe chiamato –per utilizzare ancora le parole del dott. Cembrani– l'attuale sistema organizzativo che solo “con l'effettiva presa in carico della persona può e deve rendere compatibili le istanze individuali e quelle sociali” (*ibidem* 63). Ai nostri concittadini più sfortunati, tra i quali vi sono molti bambini già duramente segnati dalla vita, vorremmo

assicurare almeno la speranza di un miglioramento, affiancando le famiglie (soprattutto quelle che non possono permettersi l'autonoma assunzione dei costi che le cure più complesse richiedono e che sarebbe ingiusto rendere accessibili solo alle classi sociali più agiate) nella ricerca delle cure più adeguate che, grazie al principio costituzionale di solidarietà economica e sociale, potranno essere sostenute, e con poco sforzo, dalla comunità intera.

### ***5.2 La questione delle vaccinazioni obbligatorie.***

Seppur brevemente, vorrei accennare al problema relativo alle vaccinazioni obbligatorie rispetto al quale il nostro ufficio è stato più volte interpellato in occasione degli interventi sanzionatori attivati dall'Azienda sanitaria, verificando un lento aumento delle istanze delle famiglie che riusano la vaccinazione obbligatoria per i propri figli o comunque che richiedono informazioni più chiare e dettagliate sui rischi e benefici delle vaccinazioni, per poter decidere con maggior consapevolezza. Peraltra, nel corso del 2007 l'assessorato provinciale competente aveva sottoposto all'aula consigliare un disegno di legge che, attraverso la sperimentazione della facoltatività di accesso alle vaccinazioni, consentisse il passaggio da un'imposizione ad un'adesione informata e volontaria, superando in tal modo l'attuale rigidità del sistema, il cui inevitabile corollario è rappresentato dalle sanzioni comminate alla famiglie che non si attengono all'obbligo vaccinale. Purtroppo, la proposta di modifica legislativa non ha avuto accoglimento e dunque, almeno per ora, non vi è alcuna possibilità di sperimentare soluzioni alternative.

Certamente il tema è complesso ed è da anni oggetto di discussioni ed approfondimenti, anche a livello nazionale, perché presenta una evidente dicotomia tra la libertà di scelta del singolo e le esigenze di garanzia sanitaria per l'intera comunità. È noto come la politica di imposizione dell'obbligo vaccinale abbia consentito di cancellare alcune malattie infettive dalla nostra società, raggiungendo un grado di copertura immunitaria particolarmente alto e dunque un livello adeguato di salute pubblica. Tuttavia, la crescente istanza di consapevolezza e di conoscenza che caratterizza la nostra società (culminata nella Convenzione di Oviedo sulla protezione della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina, ratificata dall'Italia con l.145/2001) apre nuovi

spazi di attenzione in cui è centrale il diritto delle persone ad essere informate in modo trasparente e completo sugli interventi di tipo sanitario (penso al concetto di ‘consenso informato’) per poter esprimere la propria volontà e la propria scelta.

Anche sull’obbligo vaccinale sarebbe importante individuare percorsi informativi più articolati, che assicurino innanzitutto alle famiglie una piena conoscenza della materia e che rafforzino la capacità comunicativa dei medici pediatri che per primi hanno un contatto professionale con i bimbi sottoposti all’intervento. Dovrebbe, ad esempio, essere a tutti noto che esistono delle linee guida del Ministero e della stessa nostra Azienda sanitaria che individuano le patologie a fronte delle quali non si procede a vaccinazione; oppure che nella nostra Provincia viene offerta una procedura particolare (il cosiddetto ‘canale verde’) che consente, nei casi in cui vi siano timori da parte della famiglia o certificazioni mediche che suggeriscono prudenza nell’intervento vaccinale, di vaccinare il bambino in ambiente protetto e con un monitoraggio prolungato dopo l’intervento. Queste precauzioni, se ben conosciute e ben comunicate, potrebbero aiutare le persone più incerte e dubiose – ancorché non decisamente ostili alla vaccinazione obbligatoria- ad affrontare con maggior serenità l’iter sanitario cui sono tenute per legge.

Per quanto invece riguarda gli obiettori, credo vada considerata almeno la prospettiva di una ‘depenalizzazione’ del rifiuto a sottoporre i figli all’obbligo vaccinale. Mi rendo conto di come la giurisprudenza dei Giudici di Pace e della stessa Cassazione sia costante nel rigettare i ricorsi avverso le sanzioni comminate a seguito della violazione dell’obbligo, così consolidando il convincimento che non vi sia altra strada possibile per assicurare il pieno rispetto delle norme. E tuttavia, ritengo si possano sperimentare altre modalità che, non prescindendo dal necessario confronto tra le diverse posizioni, diano accoglienza anche alla radicalità dell’obiezione (purchè informata e consapevole). Vorrei ricordare come, dopo anni di insistenti battaglie, lo Stato abbia accettato di riconoscere il diritto alla frequenza scolastica dei bambini non vaccinati, in tal modo ammettendo, seppur indirettamente, che la percentuale assolutamente risibile di soggetti, per così dire, non protetti non rappresenta un pericolo per la salute pubblica e dunque che può esservi spazio, anche nella nostra comunità, per chi ritenga di dover decidere diversamente rispetto alla generalità dei consociati.

## ALLEGATI

**PAGINA BIANCA**

***INDICE ALLEGATI***

- Rassegna interventi;
- D.M. 28 novembre 2000 “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni” da Leggi d’Italia;
- Trascrizione della II<sup>^</sup> Conferenza di lavoro “Il cittadino, il Comune, il Difensore civico”, Trento - 2 dicembre 2006;
- Osservazioni sottoposte alla I<sup>^</sup> Commissione permanente del Consiglio provinciale sul disegno di legge n. 176 in tema di procedure di assunzione di personale;
- Osservazioni sottoposte alla I<sup>^</sup> Commissione permanente del Consiglio provinciale sul disegno di legge n. 135 in tema di norme sul procedimento amministrativo;
- Intervento del Difensore civico alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2006 presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa;
- Verbale della seduta dell’Organo collegiale nominato dal Comune di Dambel ex art. 48 dello Statuto comunale in materia di referendum consultivo comunale;
- Protocollo d’Intesa progetto “Avvocati per i senza diritti”;
- Intervento alla giornata di studi sul tema “Il carcere dentro la città” – Padova, 18 novembre 2005 dal titolo “Il rapporto con il Difensore civico”;
- Autorizzazione concessa al Difensore civico ed alla Direttrice dell’ufficio, dott. Ravelli per l’accesso alla Casa Circondariale di Trento;
- Documento sul “Diritto di accesso dei Consiglieri comunali” della Commissione per l’accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Nota sul ruolo del Difensore civico in materia ambientale;
- Elenco Difensori civici regionali e delle Province autonome.

**PAGINA BIANCA**

## RASSEGNA INTERVENTI

**PAGINA BIANCA**

---

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO****Applicazione *dicatio ad patr iam* (Comune).**

Gentile signor Sindaco,

la disturbo per sottoporre alla sua attenzione un problema relativo alla corretta applicazione dell'istituto della *dicatio ad patr iam* nei confronti della fascia marginale della p.ed. di proprietà della signora , affiancata alla strada comunale.

La signora aveva presentato una D.I.A. per la ricostruzione del muro di sostegno della scarpata, arretrandone il posizionamento per poter ottenere dei posti macchina esterni ma il Comune aveva respinto la denuncia di inizio attività sostenendo l'esistenza di una servitù di uso pubblico, acquisita tramite *dicatio ad patr iam*, sulla fascia erbosa che costeggia la strada, oltreché su circa 2 metri della strada stessa.

Il Comune ha ritenuto di chiedere un parere legale per aver certezza sull'applicabilità dell'istituto al caso concreto ed, ovviamente, il parere offre una puntuale ricostruzione della natura e delle caratteristiche giuridiche della *dicatio ad patr iam*, correlando gli elementi teorici agli elementi fattuali così come descritti al legale dall'amministrazione.

E sono proprio gli elementi fattuali il punto debole, se così si può dire, della vicenda. Infatti, va ricordato che in origine il tracciato dell'attuale strada comunale era in realtà un sentiero solo pedonale, sconnesso e certamente impraticabile anche per i veicoli agricoli. Il papà della signora aveva acconsentito a cedere al Comune circa due metri della sua proprietà per poter allargare il tracciato e realizzare la strada che, asfaltata, consente da quindici anni il passaggio di auto e pedoni.

Se questi sono i fatti, non è possibile applicare nel caso concreto l'istituto della *dicatio ad patr iam* per giustificare la servitù di uso pubblico. La giurisprudenza della Cassazione è costante nel riaffermare il principio dottrinale secondo cui “la cosiddetta *dicatio ad patr iam* ha, come suo indefettibile presupposto, l'asservimento del bene all'uso pubblico nello stato in cui il bene stesso si trovi e non in quello realizzabile a seguito di manipolazioni quali quelle conseguenti alle irreversibili trasformazioni che caratterizzano il diverso istituto della accessione invertita” (Cass. Civ. sez. I, 1 dicembre 1998 n. 12181).

Ed infatti, la dottrina individua i beni privati soggetti a diritto di uso pubblico a seguito di *dicatio ad patr iam* tra beni che hanno una precisa fisionomia ed una intrinseca destinazione: musei, biblioteche, archivi privati, accesso a parchi e monumenti privati, passaggio su vie vicinali o su opere private realizzate dai frontisti.

Ciò che la *dicatio ad patriam* garantisce, insomma, è l'estensione al pubblico di un utilizzo in precedenza circoscritto al privato.

Nel caso concreto, dunque, mancano i presupposti della *dicatio* e la servitù di uso pubblico che si è comunque realizzata in questi quindici anni è priva di titolo idoneo (provvedimento amministrativo, convenzione tra proprietario e amministrazione) e potrà essere eventualmente sanata ricorrendo all'applicazione dell'art. 31 l.p. 6/1993, il cui termine ventennale può essere anticipato qualora i proprietari ne facciano richiesta.

Se dunque non può essere invocata la *dicatio ad patriam* per quella parte di proprietà privata occupata dalla strada comunale, a maggior ragione l'istituto non può essere applicato alla striscia d'erba che affianca la strada e sulla quale certamente nessun uso sporadico ed occasionale di pedoni (le fotografie non documentano segni di calpestio regolare e continuato, che peraltro sarebbe impossibile a causa dell'inclinazione del terreno) può consentire il configurarsi di una servitù di uso pubblico.

Concludo, e mi scuso per la forse eccessiva lunghezza dell'intervento, sollecitando il Comune a rivedere le proprie decisioni poiché, allo stato attuale, il respingimento della D.I.A. configura una illegittima lesione dei diritti di proprietà della cittadina, non potendo l'amministrazione vantare, come erroneamente ritenuto, una servitù di uso pubblico formatasi per *dicatio ad patriam*. Il mio consiglio è di procedere ad una regolarizzazione ex art. 31 della strada comunale, laddove la signora .....acconsenta a presentare apposita richiesta per anticipare il termine ventennale previsto dalla norma. Peraltro, la ricostruzione del muro di sostegno alla rampa (che si presenta attualmente in condizioni pericolose, come documenta la foto allegata) come da progetto, garantirebbe la permanenza di una fascia di rispetto a bordo strada, eliminando la pericolosità della rampa e garantendo maggior sicurezza sia a chi percorre la strada sia ai privati confinanti.

Attendo di conoscere le conclusioni dell'amministrazione comunale augurandomi che, chiarito il problema giuridico, si possano individuare soluzioni tecniche eventualmente più adeguate.

La ringrazio per l'attenzione, signor Sindaco, e la saluto con sincera cordialità.

**Vincolo di abbattimento (Comune).**

Gentile signor Sindaco,

come anticipato nel nostro colloquio telefonico, vorrei sottoporre alla sua attenzione il problema presentato al mio ufficio dalle signore...

Le signore sono proprietarie di una casa che intendevano — ed intendono — porre in vendita. L'amministrazione precedente, nelle persone del Sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici, avanzò la proposta di acquisto dell'immobile per poter procedere, dopo il suo abbattimento, all'ampliamento e messa in sicurezza della strada provinciale. Si giunse allora ad un accordo, purtroppo verbale, tra i privati e l'amministrazione in ordine alla vendita del bene, accordo che però non venne perfezionato prima delle elezioni amministrative.

Le proprietarie, visto il diverso orientamento rispetto al progetto di allargamento della strada assunto dalla nuova amministrazione, vennero 'liberate' dall'impegno precedentemente assunto con il Comune e trovarono un acquirente privato per l'immobile. Le verifiche svolte in previsione della ristrutturazione dello stesso documentarono però l'esistenza di un vincolo di abbattimento, iscritto quattro anni fa sul PRG a carico dell'edificio.

A questo punto, le proprietarie si ritrovano impossibilitate a disporre del loro immobile, da un lato non essendo possibile alienarlo a privati in ragione della presenza del vincolo e, dall'altro, non apparendo attualmente intenzionata l'amministrazione a procedere all'acquisizione del bene per le finalità che giustificavano l'apposizione del vincolo stesso (e ne dovrebbero tuttora giustificare la permanenza).

Conveniva anche lei, signor Sindaco, sulla necessità di dare uno sbocco a questa situazione di paralisi, che grava impropriamente sul legittimo esercizio dei diritti di proprietà, sollecitando l'amministrazione ad adottare una decisione chiara: o perfezionare l'accordo con le proprietarie finalizzato all'acquisizione dell'immobile da parte del Comune, o cancellare il vincolo di demolizione perché privo di fondamento giuridico, essendo venuta meno la progettata soluzione dell'ampliamento della strada.

Credo sia superfluo ricordare che i vincoli imposti dallo strumento urbanistico solo se temporanei non danno luogo ad indennizzo del proprietario; in più occasioni poi, il giudice ordinario ha ritenuto indennizzabili quelle prescrizioni che determinano la totale perdita di valore delle aree soggette a vincolo.

Sarebbe dunque necessario garantire alle signore una decisione chiara e tempestiva in merito al destino dell'edificio di loro proprietà rispetto al quale non può permanere certo l'attuale condizione di incertezza che, oltretutto, appare viziata sotto il profilo della legittimità.

Ringraziandola fin d'ora per quanto potrà fare, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e la saluto con sincera cordialità.

**Sanzione per violazione norme sui prodotti alimentari (Azienda sanitaria).**

Gentile dottore ,

formo la presente con riferimento all'allegata ingiunzione, emanata nei confronti della signora, ritenuta responsabile di aver posto in vendita "*pane di semolato*" non recante tale espressa dicitura, prevista *ex lege* come necessaria dal combinato disposto degli artt. 17 della L. 580/1967 e 4 del Dlgs n. 109/1992.

In effetti, pur specificando la confezione di riferimento che il pane in oggetto è confezionato con "*semola di grano duro*", la stessa non reca l'ulteriore dicitura "*pane di semolato*", bensì quella '*pane carasau*'.

Mi consenta anzitutto di patrocinare una lettura teleologica delle norme di riferimento.

Ora, pacifco essendo che la elencazione degli ingredienti è cosa diversa dalla denominazione, per cui, a rigore, formalmente la dicitura "*pane carasau*" non sostituisce quella "*pane di semolato*", osservo che comunque le specificazioni contenute sulla confezione, nella loro estrema sinteticità, sono certamente chiare.

Se, per evidenti ragioni, si prescinde dal fatto che nell'ambito degli ingredienti si menzionano: acqua, sale e lievito di birra, ne consegue che l'unico riferimento qualificante il pane posto in vendita dall'istante, è la voce "*semola di grano duro*", posto in bella evidenza, con caratteri immediatamente percettibili, sulla confezione.

Nessuno, in altri termini, per quanto sprovveduto, potrebbe confondersi sulla qualità e sulla natura del pane posto in vendita, che è senz'altro pane di semolato, atteso che l'unico, esclusivo ingrediente qualificante, se si escludono quelli tradizionali (acqua, sale e lievito, si ripete) è appunto la semola di grano duro.

Poiché dunque la *ratio legis* è chiaramente quella di impedire travisamenti o quantomeno equivoci, dubbi o difficoltà nell'individuare la natura e la qualità del prodotto posto in vendita, credo si possa concordare nel senso che in questa circostanza la *ratio* della legge è pienamente soddisfatta, e che la difformità in esame si colloca al di sotto della soglia di attenzione dell'interprete.

Per non pervenire infatti a sanzionare come “falsificante” o incompleta un’indicazione che tale in effetti non è, patrocino pertanto una interpretazione che spinga ad irrogare una sanzione tanto severa solamente nel caso in cui la violazione della norma ponga quantomeno in pericolo i beni giuridici che il legislatore intendeva tutelare.

Seconda, ma non secondaria osservazione che pare opportuno proporre sotto il profilo giuridico, è quella per cui l’art. 4 del D.lgs n. 109/1992, che statuisce i criteri da osservarsi per la denominazione dei prodotti alimentari, specifica che in mancanza di norme comunitarie, la denominazione di vendita è quella *“prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell’ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso”*.

Ora, la legge n. 50/1979 della Regione Sardegna, prevede disposizioni speciali per il pane carasau, impiegando appunto espressamente questa denominazione fra virgolette (*“pane «carasau””*), e così introducendo nell’ordinamento italiano una denominazione di specie, che in quanto tale supera la denominazione di genere, atteso che lo scopo della norma speciale è per l’appunto quello di introdurre una disciplina diversa rispetto a quella vigente per la generalità dei casi.

In tal senso, poiché non vi è dubbio che le leggi della Regione Sardegna siano leggi dell’ordinamento italiano, e poiché, a mio personale giudizio, si può ritenere che la denominazione qui in esame sia lecitamente impiegabile per il *“pane carasau”* venduto su tutto il territorio nazionale, mi permetto di patrocinare la soluzione favorevole all’istante, cortesemente chiedendo l’annullamento in autotutela della predetta ordinanza-ingiunzione.

Atteso peraltro che i termini per l’impugnativa dell’ordinanza medesima sono piuttosto ridotti, la pregherei di valutare con particolare sollecitudine queste osservazioni.

Ringraziandola per la gentile attenzione, mentre resto in fiduciosa attesa delle sue valutazioni sul caso, colgo l’occasione per porgerle cordiali saluti.

**Mancato versamento indennità di accompagnamento (Provincia).**

Gentile dottore,

come le ho anticipato nel nostro colloquio telefonico, vorrei segnalarle un caso di mancato versamento dell'indennità di accompagnamento dovuta alla signora per il periodo 1- 26 maggio.

La signora, ricoverata presso la Casa di riposo, è venuta a mancare la notte del 26 maggio. Sino ad allora, ha versato regolarmente la retta tramite il signore, da lei delegato allo scopo vista l'assenza di coniungi o di parenti che potessero farlo, utilizzando la pensione da lei percepita (di circa...€) e l'indennità di accompagnamento bimensilmente versata (...€ circa).

Peraltro, proprio il 26 maggio l'Agenzia comunicava al signor...il prossimo accredito dell'indennità per i mesi di maggio e giugno 2006 (allego copia della comunicazione della tesoreria). E' stato il signor...stesso a riferire tempestivamente all'Ufficio che la signora era nel frattempo deceduta e che dunque non doveva essere versata la quota di indennità di accompagnamento eccedente quella dovuta per i giorni di maggio.

Purtroppo, così non è avvenuto: l'indennità di accompagnamento è stata ritirata per l'intero bimestre, mentre il cittadino si è trovato a pagare la retta di maggio (allego copia) integrando di tasca propria la cifra mancante.

Ciò che si chiede all'Agenzia è di riconoscere il credito vantato nei suoi confronti dal Signor che, effettuando il pagamento della quota di retta che avrebbe dovuto essere coperta dall'indennità di accompagnamento, si è impoverito a vantaggio di un altro soggetto (ovvero dell'Amministrazione). La prestazione garantita dal cittadino per soddisfare la richiesta di pagamento della casa di riposo, come sempre a lui indirizzata, si è accompagnata ad un ingiustificato arricchimento della pubblica Amministrazione, che non ha versato la quota di indennità di accompagnamento dovuta alla signora.

Mi auguro dunque che l'Amministrazione individui le forme giuridicamente idonee per riconoscere il credito vantato dal cittadino, restituendo tempestivamente quanto dovuto.

Nel ringraziarla per la cortese attenzione, rimango in attesa di un suo cenno di riscontro e la saluto con cordialità.